

PIERO GUALTIERI

*LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DI INTERESSI LESI DAL
REATO IN UN PROCESSO ACCUSATORIO*

La condizione psicologica della vittima è complessa e la sua disponibilità a rendersi socialmente visibile è, per lo più, assai ridotta (solo in casi estremi è, al contrario, esasperata quasi come una sorta di compensazione): il costume e la tradizione hanno ormai convinto i più che queste esperienze appartengono al privato e che la loro gestione va realizzata individualmente o nell'ambito della famiglia.

Gli episodi vissuti, poi, sono spesso autocolpevolizzanti e la lettura che l'interessato ne dà è spesso quella del fallimento e dell'inadeguatezza personale nel gestirlo. Queste considerazioni, e molte altre insieme ad esse, fanno della vittima un soggetto difficile da avvicinare e da aiutare.

Si è sviluppata in Italia una discreta quantità di soggetti sociali informati che, a titolo diverso (chi per statuto, chi per caso, chi per necessità), si occupa in qualche modo di vittime. C'è chi si limita a raccogliere, in silenzio, le loro segnalazioni, chi le ascolta, chi offre consulenze e supporti materiali, chi si affianca nella elaborazione del lutto e chi arriva a prendere totalmente in carico la persona segnata dalla sofferenze subite. E' un pianeta non molto conosciuto dove si muovono associazioni, gruppi, fondazioni, ognuna per conto e a modo proprio: sono diverse decine quelle, ad esempio, che si occupano di violenza alle donne, quasi un centinaio quelle interessate ai minori; e poi ci sono le associazioni di commercianti e di imprenditori che si impegnano contro il *racket* e l'usura e, ancora, le parrocchie e i centri giovanili che si dedicano agli anziani e alla loro paura del crimine. Accanto a questa realtà se ne muove un'altra, sempre di natura associativa, ma diversamente orientata: le entità autoorganizzate e autogestite che nascono intorno alle vittime, più o meno numerose, di eventi tragici di una certa rilevanza. Sono associazioni famose perchè legate ad episodi di grosso rilievo nazionale (vedi ad esempio le vittime di Ustica o quelle di Bologna), ma sono anche piccoli comitati che nascono in conseguenza di un incidente ferroviario, o di un caso di inquinamento collettivo o in reazione a qualche calamità (naturale o provocata dall'uomo). Talvolta l'esigenza di stare insieme si esaurisce con la soluzione dei problemi (giudiziari, materiali, ecc...) degli associati implicati nella vicenda mentre altre volte si con-

tinua ad agire a tutela di altre vittime. In ogni caso a prevalere, in tutte queste presenze, è la dimensione del mutuo-aiuto, del tentativo, cioè, di cercare, all'interno del gruppo di chi sta condividendo la stessa esperienza, gli aiuti e i supporti più efficaci. La credibilità, il radicamento nella società civile, la vicinanza e la capacità di rafforzare sentimenti di accoglienza e di appartenenza fanno di questo interlocutore informale il riferimento più naturale della vittima in difficoltà.

Nasce tuttavia il problema della partecipazione diretta di queste associazioni al processo penale, ancor più delicato se si tratta di sistema di tipo accusatorio che, com'è noto, di regola non tollera la presenza di soggetti diversi dal rappresentante della pubblica accusa e dall'imputato (oltre che, ovviamente, del giudice).

Il dibattito sul punto, spesso connotato da posizioni fortemente caratterizzate sotto il profilo ideologico, ha tratto origine dalle denunce di inadeguatezza delle istituzioni, in una società a struttura individualistico-borghese, e della stessa inidoneità dell'ufficio del pubblico ministero, pensato e istituito in ragione del perseguimento di reati tradizionali, a far fronte ad urgenti bisogni sociali (quali quelli relativi alla tutela dell'ambiente, del lavoro, dei consumatori), e ha visto su posizioni contrapposte quanti ritenevano già esistenti nel sistema gli strumenti per realizzare tali obiettivi e chi invece ribatteva che la vigente legislazione non consentiva l'ingresso come parti civili nel processo penale di enti e associazioni costituiti per il perseguimento degli anzidetti fini sociali.

Ad una giurisprudenza di merito incline ad allargare (forse eccessivamente) il concetto di soggetto danneggiato, si è opposta fin quasi al termine degli anni ottanta una interpretazione della Corte di cassazione, secondo la quale legittimato ad esercitare l'azione civile nel processo penale è soltanto chi abbia subito un danno che derivi dal reato in modo diretto e immediato, ragion per cui il risarcimento dovrebbe essere necessariamente correlato alla lesione di un diritto soggettivo e parametro di valutazione dovrebbero essere i principi che regolano la responsabilità civile da fatto illecito.

La descritta impostazione rigoristica è andata poi attenuandosi, forse in dipendenza del naturale avvicendamento presso la Corte di legittimità,

ove si sono insediati magistrati che li hanno trasferito i propri convincimenti maturati nell'esercizio delle funzioni di merito, ma anche di iniziative legislative, adottate sulla spinta del consenso politico acquisito dalle varie associazioni c.d. esponenziali, le quali sono state ammesse in misura crescente a presenziare attivamente al processo penale nell'unica forma allora possibile della costituzione di parte civile, attraverso specifiche disposizioni, a volte quanto meno discutibili, che hanno introdotto nel sistema anomale figure di azioni a forma e contenuto risarcitori, ma "indipendentemente dalla prova di un danno immediato e diretto".

Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale sembrava che tali discordanze potessero ritenersi superate in virtù del principio di tendenziale separazione fra azione penale e azione civile e, soprattutto, della precisa individuazione di uno strumento processuale (l'intervento, disciplinato dagli artt. 91 seg. c.p.p.) atto a permettere la partecipazione degli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato, nonché del disposto dell'art. 212 disp.att. stesso codice, il quale ha statuito che, allorché "leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'art. 74 del codice, è consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli artt. 91, 92, 93 e 94 del codice".

I contrasti giurisprudenziali non sono però cessati, e accanto a decisioni che confermano gli orientamenti tradizionali, se ne leggono altre che ammettono la costituzione di parte civile degli enti in esame riconoscendogli il potere di richiedere il risarcimento del danno (normalmente, e asseritamente, non patrimoniale) arrecato al loro diritto di personalità e connesso alle specifiche finalità statutarie.

Lo stesso legislatore ha contribuito a provocare disordine in un sistema a nostro avviso invece ben delineato, attraverso vari interventi normativi.

A nostro parere, non può escludersi in assoluto il diritto di costituzione di parte civile di enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato: il citato art. 212 disp.att. impone, infatti, l'intervento solo "al di fuori delle ipotesi indicate nell'art. 74 del codice", vale a dire se gli enti e associazioni medesime non abbiano subito un danno risarcibile ai sensi dell'art. 185 c.p.; e, in effetti, lo stesso art. 74 e il successivo art. 76, ampliando le

previsioni delle corrispondenti norme del codice abrogato, usano i termini soggetto e successori universali, ed estendono così anche agli enti e alle associazioni non riconosciuti e a chiunque subentri nella situazione giuridica del danneggiato, la titolarità dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

Il problema si incentra, quindi, sull'individuazione delle ipotesi nelle quali sia ravvisabile un danno risarcibile in favore degli enti e associazioni in questione.

Al riguardo, non ci pare possa dubitarsi che i presupposti per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale differiscano da quelli richiesti per la sua proposizione in sede civile unicamente per il fatto che, nel primo caso, deve trattarsi di un danno dipendente dalla commissione del reato (art. 74 c.p.p.): tanto vero che tale azione può essere trasferita nel processo penale fino a quando nel giudizio civile non sia stata pronunciata sentenza di merito e può ivi proseguire se il trasferimento non vi è stato o essa è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile (art. 75, primo e secondo comma, c.p.p.).

Non è, dunque, immaginabile, salvo l'ora enunciata limitazione (vale a dire la dipendenza da un reato), l'azionabilità nel processo penale di pretese che non siano esperibili anche avanti al giudice civile.

Ebbene, requisito indefettibile per essere legittimati ad adire la giurisdizione civile è la titolarità di un diritto soggettivo, che si assume lesa o posto in pericolo da un comportamento altrui: gli interessi diffusi e collettivi non possono perciò trovare protezione fin tanto che non assurgano a questo rango in forza di legge, e siano così riferibili ad una o più persone. La giustizia civile non è per essi invocabile, poichè la giurisdizione in materia ha, appunto, come presupposto e limite necessari il diritto soggettivo (artt. 24 cost., 2907 c.c. e 99 c.p.c.): “contro i tentativi di introdurre la tutela di un interesse collettivo in quanto tale, si pongono insolubili problemi in punto di presupposto della misura, di legittimazione ad agire e di efficacia della sentenza... Che estensione e portata potrebbe avere un presupposto non consistente in un diritto soggettivo? Chi potrebbe far valere tale interesse davanti al giudice civile? Nei confronti di chi svolgerebbe effetti la sentenza?”.

Da questi rilievi discende necessariamente l'inammissibilità della costituzione di parte civile ove vi sia la lesione di semplici interessi protetti dal reato.

Il nuovo codice di procedura penale ha, invero, stabilito uno stretto e indissolubile parallelismo fra la tutela di un interesse collettivo, ottenibile attraverso l'intervento a norma degli artt. 91 ss. (14) e la difesa di diritti soggettivi, da attuarsi mediante la costituzione di parte civile ex artt. 74 ss.: e la previsione dell'art. 212 disp.att. ha chiuso il cerchio, imponendo la trasformazione in intervento del predetto potere di costituzione di parte civile, se in precedenza conferito.

Tale regolamentazione inibisce, quindi, agli enti e associazioni in esame, pur se sia stata loro riconosciuta in forza di legge finalità di tutela degli interessi lesi dal reato (e, a maggior ragione, se il riconoscimento manchi), di costituirsi parte civile in dipendenza della mera realizzazione di condotte penalmente illecite contrastanti con i loro scopi statutari.

Quanto detto vale in modo particolare allorché si tratti di reati ambientali, poichè l'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, riserva la costituzione di parte civile allo stato e agli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo, mentre alle associazioni individuate in base al precedente art. 13 attribuisce solo il potere di "intervenire" nei giudizi per danno ambientale.

Vi è, dunque, un trattamento nettamente differenziato fra queste ultime e lo stato, le regioni, le province e i comuni, unici legittimati ad esercitare l'azione di risarcimento. E la terminologia usata, ambigua all'epoca dell'entrata in vigore della disposizione per la già evidenziata inesistenza di partecipazione al processo penale in forme diverse dalla costituzione di parte civile, assume oggi il significato tecnico di necessario raccordo alle ipotesi disciplinate dagli artt. 91 ss. c.p.p., tale da far propendere per un vero e proprio divieto normativo all'esercizio dell'azione civile nel processo penale da parte degli enti esponenziali.

Si è, in contrario, sostenuto che l'autonomia dell'illecito civile disciplinato dall'art. 185 c.p. giustificherebbe un minor rigore in tema di nesso di causalità e permetterebbe quindi l'ammissione a risarcimento anche dei danni mediati e indiretti e non derivanti dalla lesione di diritti soggettivi,

purchè ingiusti.

A differenza di quanto prevede l'art. 2043 c.c., che richiede almeno la presenza della colpa e si riferisce al solo danno patrimoniale, il citato art. 185 c.p. consentirebbe, infatti, il risarcimento anche in caso di responsabilità oggettiva, estendendolo al danno non patrimoniale: e il concetto di "ingiustizia" andrebbe ricostruito, non perseguendo criteri formali di ricerca, ma attraverso una verifica qualitativa e comparativa dei valori coinvolti.

Orbene, seppure non sia contestabile che la responsabilità civile da reato abbia propri peculiari profili (come, ad esempio, la risarcibilità del danno non patrimoniale), le opinioni ora riferite non paiono affatto condivisibili.

Va in proposito osservato che il nostro sistema costituzionale pone a fondamento della responsabilità penale il principio di colpevolezza, inteso come criterio limitativo della potestà punitiva, sia riguardo alla misura della pena, sia con riferimento alla esigenza di assoggettare a sanzione solo le condotte rientranti nella sfera delle possibilità soggettive di controllo, a garanzia della certezza dell'agire individuale, e mette così al bando la responsabilità oggettiva: viceversa, è proprio la legislazione civile a contemplare ipotesi di colpa presunta (artt. 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053 e 2054 c.c.).

Parimenti, non ci sembra esatto dedurre la inapplicabilità in materia dell'art. 2056 c.c. dal suo mancato richiamo nell'art. 185 c.p. e dalla circostanza che quest'ultima disposizione ammetta il ristoro anche del danno non patrimoniale.

Il risarcimento del danno da fatto illecito trova, invero, la sua generale disciplina nel titolo nono del libro quarto del codice civile, di cui fanno parte sia l'art. 2043 (che costituisce il cardine della responsabilità civile extracontrattuale, quale è certamente quella dipendente da un illecito penale), sia l'art. 2059 (riguardante il danno non patrimoniale, senza alcun dubbio riferibile anche, e forse esclusivamente, alle ipotesi di reato), sia l'art. 2056 (che fissa i principi per la valutazione del risarcimento da fatto illecito, e tale è senza dubbio il reato).

Le disposizioni citate sono, all'evidenza, collegate sistematicamente fra loro e dettano regole e criteri unitari ai fini della valutazione della sussistenza

stenza di tutti i danni da fatto illecito e della loro liquidazione: da ciò discende che l'art. 2056 c.c. è applicabile pure alle ipotesi di responsabilità civile derivanti dalla commissione di un reato e che il suo richiamo nell'art. 185 c.p. sarebbe stato manifestamente inutile. Dal silenzio osservato al riguardo dalla ora menzionata norma non è lecito, dunque, trarre le conclusioni criticate: può, anzi, aggiungersi che, al contrario, solo un'espressa deroga consentirebbe di prescindere dai principi affermati nel codice civile per la materia in esame.

Il risarcimento del danno da illecito penale è, pertanto, richiedibile e determinabile ai sensi degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., vale a dire solo se sia "conseguenza immediata e diretta" del fatto dell'agente e se sia monetizzabile, anche in via equitativa ove non provato nel suo preciso ammontare.

D'altro canto, la precisazione contenuta nell'art. 74 c.p.p. che l'azione civile nel processo penale può essere esercitata "per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 del codice penale", appare indirizzata a restringere, e non certo ad allargare, la categoria dei soggetti danneggiati legittimati a costituirsi parte civile, specie con riguardo agli enti in esame, e la derivazione del danno da un reato richiederebbe, semmai, una più approfondita disamina sul nesso di causalità, sulla scorta dei più rigidi principi che regolano la responsabilità penale.

E', tuttavia, opportuno avvertire che in dottrina non manca chi ritiene priva di effettivo rilievo giuridico la distinzione fra danno immediato e diretto e danno mediato e indiretto, rilevando non avere alcuna importanza il numero dei termini intermedi nella serie danno-reato, essendo sufficiente che fra l'uno e l'altro esista un rapporto causale. E la stessa giurisprudenza, pur utilizzando spesso le parole contenute nell'art. 1226 c.c., nella sostanza si rifà ai criteri stabiliti dal codice penale e afferma la necessità che fra l'antecedente (comportamento colposo) e il dato consequenziale (evento dannoso) vi sia un rapporto tale da integrare una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente, richiamando il principio di equivalenza delle cause, salvo il temperamento di cui all'art. 41, capoverso, c.p..

A noi sembra che, in effetti, i concetti di immediatezza e diretto col-

legamento fra condotta e danno debbano essere interpretati alla stregua dei criteri dettati dal codice penale in tema di nesso di causalità, che forniscono i parametri di valutazione più sicuri al fine di evitare una inopportuna divaricazione fra l'attribuzione di responsabilità extracontrattuale per danni in sede penale o in sede civile.

E proprio in applicazione di questi principi sono stati considerati risarcibili quei danni mediati e indiretti che si presentino come effetto normale del fatto illecito, rientrando nella serie delle conseguenze ordinarie cui esso dà origine in base al principio della cosiddetta regolarità causale, ed invece, e conseguentemente, esclusi da riparazione quelli non collegati al fatto stesso dal necessario nesso teleologico, per essere intervenute altre cause o circostanze estrinseche al comportamento dell'autore del fatto illecito e senza le quali il danno non si sarebbe verificato.

Quanto al requisito dell'ingiustizia, espressamente richiamato dall'art. 2043 c.c., esso è inteso nella duplice accezione di danno prodotto *non iure e contra ius*; *non iure* nel senso che il fatto produttivo del danno non possa venire altrimenti giustificato dall'ordinamento giuridico; *contra ius*, nel senso che il fatto debba ledere una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento medesimo, nella forma del diritto soggettivo: così che, anche per questo verso, non trovano fondamento i tentativi di allargare l'ambito della pretesa risarcitoria attraverso una estensione del concetto di ingiustizia del danno.

Le considerazioni svolte portano ad ammettere che soggetti titolari di interessi non direttamente tutelati dalla norma penale, ma lesi in un proprio diritto soggettivo (ad esempio, in un procedimento penale per lesioni colpose, il terzo proprietario di un veicolo rimasto danneggiato), possano costituirsi parte civile per ottenere la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni subiti e dipendenti causalmente dalla condotta dell'agente, la quale integra, allo stesso tempo, un illecito penale ed uno extracontrattuale civile, valutabili disgiuntamente: il soggetto passivo del reato viene ammesso a richiedere la riparazione anche del danno non patrimoniale, preclusa invece a chi non rivesta tale qualità, legittimato invece ad ottenere il ristoro del solo danno patrimoniale. Si realizza, così, una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, simile a quella regolata dall'art. 103 c.p.c.: e sa-

rebbe contrario a regole di economia processuale vietare in sede penale un'azione consentita in quella civile.

Parimenti, non sembra condivisibile la tesi per cui la violazione di una norma penale provocherebbe un danno non patrimoniale agli enti e alle associazioni costituiti a difesa degli interessi lesi da quel reato, in quanto intaccerebbe il conseguimento dei loro fini istituzionali. In contrario, si può replicare che proprio la commissione del fatto criminoso potrebbe avvalorare (e non ledere) la necessità e la meritorietà di quelle formazioni sociali, e che, ad accettare questa impostazione, si dovrebbe giungere ad affermare che ogni reato provoca, come tale, un danno risarcibile allo Stato, in quanto ne frustra la funzione di garante dell'ordine sociale, il che appare manifestamente insostenibile; o addirittura, che in qualsiasi reato, ed in particolare in quelli ove è maggiore l'offesa agli interessi pubblici, vi potrebbe essere una pretesa risarcitoria da parte, non solo di associazioni esponenziali, ma anche di singoli cittadini, avendo tutti gli illeciti penali come oggetto giuridico mediato l'interesse della società civile al rispetto delle regole giuridiche.

Ma, più in generale, va detto che i tentativi di dare al concetto di danno non patrimoniale più ampi contenuti non paiono compatibili con il vigente ordinamento. La tendenza a considerarlo più esteso del danno morale (con il quale, tradizionalmente, si allude al dolore, ai patemi d'animo, alle sofferenze spirituali), e a intenderlo come il pregiudizio arrecato ad interessi non economici aventi rilevanza sociale o come conseguenza peggiorativa che non tollera, alla stregua di criteri oggettivi di mercato, una valutazione pecuniaria rigorosa, ci pare non tenga nel debito conto che, comunque, il suo ristoro si risolve nella liquidazione di una somma di danaro, che viene determinata in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1224 c.c., norme, come si è visto, sicuramente riferibili anche all'art. 2059, collocato nel medesimo titolo riguardante i fatti illeciti.

E, in ogni caso, che danno non patrimoniale e danno morale (la c.d. *pecunia doloris*) si identifichino è tuttora ritenuto da ampia parte della dottrina, soprattutto penalistica.

La Corte costituzionale ha recentemente riaffermato, all'esito di una attenta e lunga esegesi di carattere storico-sistematico, che, secondo il dirit-

to vivente, l'art. 2059 c.c. pone soltanto una riserva di legge e con la locuzione "danno non patrimoniale" fa riferimento al danno morale subiettivo e risulta applicabile soltanto quando all'illecito civile, costituente anche reato, consegue un siffatto danno.

Ugualmente, la giurisprudenza di legittimità è tradizionalmente orientata nell'indicare quali parametri per la sua valutazione le sofferenze subite dalla persona offesa, la gravità dell'illecito penale e tutti gli altri elementi peculiari della fattispecie penale.

Del resto, il danno non patrimoniale è strettamente correlato alla commissione del reato e il suo riconoscimento dipende in modo inscindibile dall'accertamento dell'effettiva violazione della legge penale, che può avvenire anche ad opera del giudice civile: tanto vero che non può farsi luogo alla sua liquidazione ove la responsabilità del danneggiante venga attribuita in via presuntiva a norma delle leggi civili (artt. 2047 ss. c.c.): esso, inoltre, non è concedibile a chi non sia titolare del bene-interesse prevalente o secondario, tutelato dal reato, e quindi in favore di persone diverse dal soggetto passivo del reato (salvo il discusso caso dei prossimi congiunti). E non pare proprio sostenibile che gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possano essere ricompresi in questa categoria in riferimento alla mera violazione dell'interesse statutario a prevenire o denunciare determinati comportamenti: ad essi sarà, dunque, consentita la costituzione di parte civile (alla stessa stregua degli altri soggetti pluripersonali) solo se il reato abbia provocato, come sua conseguenza diretta e immediata, un danno risarcibile in violazione di un loro diritto soggettivo (ad esempio, nei casi di reati contro il patrimonio o contro l'onore o, più in generale, se il perseguimento dei fini statutari sia stato impedito o ostacolato da comportamenti criminosi spiegati nei confronti dei legali rappresentanti, dai quali siano derivati danni economicamente determinabili).

* Il lavoro costituisce parziale rielaborazione dell'articolo pubblicato sulla *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1996, sotto il titolo *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*.